

Deliberazione 19 luglio 2001

Aggiornamento delle opzioni tariffarie e delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2002, e disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico (deliberazione n. 163/01)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 19 luglio 2001,
- Premesso che:
 - l'articolo 17, comma 17.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99) prevede che gli elementi delle componenti ρ_1 e ρ_3 , delle opzioni tariffarie TV1, le componenti σ_1 e σ_2 e gli elementi della componente σ_3 , della tariffa D1, sono aggiornati dall'Autorità entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente quello di applicazione;
 - lo stesso articolo e comma dispone che il valore di ciascuna componente o elemento è ottenuto applicando al valore della stessa componente o elemento nell'anno precedente:
 - a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
 - b) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari riconosciuti;
 - c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
 - d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
 - e) con riferimento agli elementi $\rho_1(disMT)$, $\rho_1(disBT)$, $\rho_3(disMT)$, $\sigma_3(disMT)$ e alla componente σ_2 , il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio;
 - l'articolo 17, comma 17.2, della deliberazione n. 204/99 dispone che, per il periodo di regolazione 2001 – 2003, il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari riconosciuti sia pari al 4%;

- l'articolo 17, comma 17.3, della deliberazione n. 204/99 prevede che le componenti $\tau_1(D2)$, $\tau_2(D2)$ e $\tau_3(D2)$ della tariffa D2 e $\tau_1(D3)$, $\tau_2(D3)$ e $\tau_3(D3)$ della tariffa D3 sono aggiornate dall'Autorità entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente quello di applicazione in modo che:
 - a) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento al numero di clienti e alle caratteristiche delle forniture dell'anno 1998, derivanti dall'applicazione della tariffa D1 e della tariffa D2 alle forniture in bassa tensione per usi domestici con potenza impegnata fino a 3kW nelle abitazioni di residenza anagrafica del cliente si riduca in ciascuno degli anni 2001 e 2002 di un valore pari al 30% della analoga differenza derivante dall'applicazione delle tariffe D1 e D2 in vigore nell'anno 2000;
 - b) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento al numero di clienti e alle caratteristiche delle forniture dell'anno 1998, derivanti dall'applicazione della tariffa D3 e della tariffa D1 alle forniture in bassa tensione per usi domestici diverse da quelle con potenza impegnata fino a 3kW nelle abitazioni di residenza anagrafica del cliente si riduca in ciascuno degli anni 2001 e 2002 di un valore pari al 30% della stessa differenza calcolata applicando le tariffe D3 e D1 in vigore nell'anno 2000;

- l'articolo 8, comma 8.5, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 202/99) prevede che le imprese distributrici abbiano diritto a un riconoscimento di costi nel caso di recuperi di continuità del servizio positivi, o, nel caso di recuperi di continuità del servizio negativi, hanno l'obbligo di versare una penalità in un conto da istituire con successivo provvedimento presso la Cassa conguaglio del settore elettrico;

- l'articolo 9 della deliberazione n. 202/99 prevede che a partire dal 2001 le imprese distributrici che esercitano ambiti territoriali a cui siano stati assegnati i livelli tendenziali di continuità possano presentare istanza per il riconoscimento dei costi sostenuti per il mantenimento dei livelli di continuità uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento;

- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2000, n. 123/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 2000 (di seguito: deliberazione n. 123/00) aggiorna le componenti e gli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe per i clienti del mercato vincolato, nonché i corrispettivi di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2001;

- l'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 280 del 30 novembre 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000) ha disposto, tra l'altro, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di

seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/99 e che tale cessione si è realizzata nel corso dell'anno 2001;

- a decorrere dall'1 gennaio 2002 l'euro è moneta di conto e a decorrere dall'1 marzo 2002 non è più possibile emettere fatture che riportino simultaneamente corrispettivi in euro e corrispettivi in lire;
- Visti:
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - il decreto legislativo n. 213/98;
 - decreto legislativo n. 206/99;
 - il decreto legislativo n. 79/99;
 - il decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000;
 - il decreto del Ministro dell'industria 24 aprile 2001;
- Visti:
 - il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992 n.6 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento Cip n.6/92);
 - le deliberazioni n. 202/99, 204/99, 205/99, 123/00;
 - la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n.136/2001, recante direttiva per la conversione in Euro dei corrispettivi unitari delle tariffe e per la fatturazione ai clienti finali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 154 del 5 luglio 2001;
- Considerato che:
 - il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al netto dei prezzi del tabacco rilevato dall'Istat nel periodo giugno 2000 – maggio 2001 rispetto ai dodici mesi precedenti è stato pari al 2,8%;
 - è prevedibile che complessivamente gli oneri per recuperi di continuità aumentino nel 2001 rispetto a quanto previsto per l'anno 2000, anche per effetto del riconoscimento dei costi sostenuti dagli esercenti in alcuni ambiti territoriali per il mantenimento di livelli di continuità uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento di cui all'articolo 9 della deliberazione n.202/99;
 - la cessione dei diritti e delle obbligazioni di cui al precedente alinea ha comportato un aumento del capitale investito della società Terna Spa incaricata all'interno del gruppo Enel Spa della gestione dei contratti relativi all'acquisto dell'energia elettrica di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento Cip n. 6/92);
- Ritenuto che:
 - sia necessario, con riferimento agli elementi $\rho_1(disMT)$, $\rho_1(disBT)$, $\rho_3(disMT)$, $\sigma_3(disMT)$ e alla componente σ_2 , prevedere un aumento dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di continuità del servizio positivi, al netto delle prevedibili penalità derivanti da recuperi di continuità del servizio negativi, pari a 100 miliardi di lire per l'anno 2002;

- sia necessario, con riferimento all'elemento $\rho_3(tras)$, prendere atto dell'aumento dei costi riconosciuti per l'attività di trasmissione derivante dalla cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi dell'articolo 3, comma 12 del decreto legislativo n. 79/99;

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99.

Articolo 2

Aggiornamento delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe

- 2.1 Gli elementi delle componenti ρ_1 e ρ_3 , delle opzioni tariffarie TV1, di cui all'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, per l'anno 2002, sono riportati nella tabella 1.
- 2.2 I valori delle componenti σ_1 e σ_2 e degli elementi della componente σ_3 , della tariffa D1, di cui all'articolo 12, comma 12.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, per l'anno 2002, sono riportati nella tabella 2.
- 2.2 I valori delle componenti $\tau_1(D2)$, $\tau_2(D2)$ e $\tau_3(D2)$ della tariffa D2, di cui all'articolo 12, comma 12.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, e $\tau_1(D3)$, $\tau_2(D3)$ e $\tau_3(D3)$ della tariffa D3, di cui all'articolo 12, comma 12.3, della medesima deliberazione, per l'anno 2002, sono riportati nella tabella 3.

Articolo 3

Versamenti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

Entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre dell'anno 2002, ogni impresa distributrice versa al conto "Oneri per recuperi di continuità del servizio" istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, in relazione all'energia elettrica fornita nel bimestre ai clienti del mercato vincolato da essa serviti, gli importi determinati sulla base dei corrispettivi unitari indicati nella tabella 4.

Articolo 4

Modifica dell'unità di misura delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato

A far data dall'1 gennaio 2002 le componenti e gli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 espresse in lire/cliente per anno, lire/kW impegnato per anno, lire/kWh si intendono espresse rispettivamente in centesimi di euro/cliente per anno, centesimi di euro/kW impegnato per anno, centesimi di euro/kWh

Articolo 5

Disposizioni finali

La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore alla data della pubblicazione.

Milano, 19 luglio 2001

Il presidente: P. Ranci

TABELLA 1: Valori delle componenti ρ_1 , ρ_3 delle opzioni tariffarie TV1 e degli elementi che le compongono

Tipologie di utenza	Componenti dell'opzione tariffaria TV1		
	ρ_1	ρ_3	
	centesimi di euro/cliente per anno	centesimi di euro/kWh	
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	-	1,8024	
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	17.564,6991	1,4926	
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	17.564,6991	1,4926	
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	-	1,0639	
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	838.188,8889	0,4442	
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	838.188,8889	0,4442	
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	5.581.427,1770	0,3718	
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	5.581.427,1770	0,3718	

Tipologie di utenza	Elementi della componente tariffaria ρ_1		
	ρ_1 (ven)	ρ_1 (disMT)	ρ_1 (disBT)
	centesimi di euro/cliente per anno	centesimi di euro/cliente per anno	centesimi di euro/cliente per anno
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	-	-	-
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	5.236,8730	-	12.327,8262
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	5.236,8730	-	12.327,8262
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	-	-	-
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	113.775,4549	724.413,4341	-
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	113.775,4549	724.413,4341	-
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	5.581.427,1770	-	-
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	5.581.427,1770	-	-

Tipologie di utenza	Elementi della componente tariffaria ρ_3				
	ρ_3 (tras)	ρ_3 (disAT)	ρ_3 (disMT)	ρ_3 (disBT)	ρ_3 (ven)
	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/kWh
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	0,2531	0,0878	0,7179	0,5526	0,1911
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	0,3667	0,1085	1,0174	-	-
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	0,3667	0,1085	1,0174	-	-
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	0,2376	0,0826	0,6197	-	0,1239
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	0,3409	0,1033	-	-	-
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	0,3409	0,1033	-	-	-
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	0,2892	0,0826	-	-	-
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	0,2892	0,0826	-	-	-

TABELLA 2: Valori delle componenti σ_1 , σ_2 σ_3 della tariffa D1

Componenti della tariffa D1		
Componente σ_1	Componente σ_2	Componente σ_3
centesimi di euro/cliente per anno	centesimi di euro/kW per anno	centesimi di euro/kWh
3.496,4132	1.492,5604	1,3221

TABELLA 3: Valori delle componenti τ_1 , τ_2 τ_3 delle tariffe D2 e D3

Componente τ_3 della tariffa D2		
Scaglioni di consumo (kWh/anno)		Componente τ_3
da	a	centesimi di euro/kWh
0	900	2,3241
901	1800	3,9767
1801	2640	6,3008
2641	2700	11,8837
2701	3540	11,8837
3541	3600	10,2310
3601	4440	10,2310
	oltre 4440	6,3008

Componenti τ_1 e τ_2 della tariffa D2	
Componente τ_1	Componente τ_2
centesimi di euro/cliente per anno	centesimi di euro/kW per anno
1.146,5343	836,6602

Componenti della tariffa D3		
Componente τ_1	Componente τ_2	Componente τ_3
centesimi di euro/cliente per anno	centesimi di euro/kW per anno	centesimi di euro/kWh
2.065,8276	1.492,5604	6,3008

TABELLA 4: somme da versare al conto "Oneri per recuperi di continuità del servizio

Tipologie di utenza	centesimi di euro/cliente per anno	centesimi di euro/kW/mese	centesimi di euro/kWh
a) Forniture in bassa tensione per usi domestici		1,7215	0,0103
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	-	-	0,0155
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	13,7894		0,0103
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	13,7894		0,0103
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	-	-	0,0103
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	822,0444	-	
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	822,0444	-	-
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	-	-	-
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	-	-	-